

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE COLPITE DA ATTI CRIMINOSI SUL TERRITORIO REGIONALE**

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 7, commi 3 e seguenti della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, eroga contributi a favore delle attività economiche vittime di azioni della criminalità organizzata sul territorio regionale, finalizzati al loro riavvio o potenziamento, anche al fine di aumentare il livello di sicurezza.
2. Ai sensi del citato articolo 7, comma 8, della l.r. 28/2019, i suddetti contributi possono essere erogati esclusivamente con riferimento agli eventi delittuosi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2019.

Art.2

(Soggetti beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 28/2019, possono beneficiare dei contributi regionali:
 - a) i titolari o gestori di un'attività economica con sede e/o unità locale nell'ambito della Regione Lazio, che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione dell'attività stessa, in conseguenza di atti delittuosi violenti denunciati all'autorità giudiziaria;
 - b) proprietari degli immobili danneggiati dagli atti di cui alla lettera a).
2. Per atti delittuosi violenti si intendono i reati subiti dai soggetti di cui al comma 1 che, per la violenza o minaccia con cui sono commessi siano tali da interrompere o compromettere l'esercizio dell'attività economica. Non sono in ogni caso ricompresi, ai fini della concessione dei contributi di cui al presente atto, reati quali il furto di denaro, valori e/o merci. Sono altresì escluse le fattispecie del racket e dell'usura, per le quali trova applicazione la specifica disciplina statale e regionale vigente.
3. I soggetti destinatari dei contributi devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) devono essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 e successive modifiche ("Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni");
 - b) non devono avere legali rappresentanti, amministratori o soci che abbiano riportato condanne penali, salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
 - c) non devono avere legali rappresentanti, amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n.159 del 2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modifiche.
4. In caso di decesso del beneficiario, i sopracitati contributi sono devoluti agli eredi legittimi.
5. In caso di cessione dell'attività a soggetti terzi, i contributi possono essere concessi anche ai soggetti subentranti nell'attività che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art.3

Contributo. Modalità di concessione e limiti

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi annualmente dalla Regione. Per l'annualità 2020 lo stanziamento complessivo è pari ad euro 300.000,00.
2. I contributi vengono istruiti e concessi ai beneficiari secondo la "procedura a sportello", nell'ordine cronologico di arrivo della domanda, fino all'esaurimento dei fondi stanziati nell'annualità di riferimento. Qualora per la domanda di finanziamento che risulti ultima finanziabile, le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il finanziamento spettante, l'erogazione delle risorse comunque disponibili è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione contenente l'accettazione parziale.
3. Il contributo può essere concesso nel limite massimo di euro 100.000,00, al netto della parte assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque percepiti a tal riguardo dal soggetto finanziato.
4. Il contributo è comunque concesso in regime "*de minimis*" ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Nell'**allegato "A.1"** al presente atto sono richiamate, a titolo informativo, le disposizioni in materia di *de minimis* a cui dovranno attenersi i soggetti interessati.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. I contributi sono concessi per:
 - a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell'evento delittuoso;
 - b) il sostegno al riavvio dell'attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato l'evento delittuoso.
2. Sono ammissibili a contributo, in particolare:
 - a) le spese derivanti da danni al mobilio, strumentazioni, attrezzature dell'attività economica nonché spese volte al ripristino della situazione e alla ripresa della normale attività esercitata;
 - b) spese per interventi di manutenzione ordinaria;
 - c) spese per la locazione dei locali o delle utenze, sostenute durante la chiusura dell'attività a causa dell'evento delittuoso;
 - d) spese per interessi su mutui/finanziamenti pagati durante il periodo di chiusura dell'attività;
 - e) spese di carattere generale, per pratiche legate all'interruzione/riavvio dell'attività, per un importo complessivo non superiore al 10% del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3.
 - f) indipendentemente dai danni subiti sono altresì ammissibili le spese rivolte all'acquisto o all'installazione di video-allarme, sistemi di video – sorveglianza, sistemi passivi (antitaccheggio, blindature, casseforti, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento ecc.), dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza.
3. L'IVA costituisce una spesa ammissibile, qualora non detraibile o recuperabile ed effettivamente sostenuta.
4. In generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario, in particolare, che sia imputabile all'evento delittuoso, riconducibile ad una delle categorie del comma 2 , pertinente, legittima (cioè sostenuta da documentazione fiscale, contabile e civilistica vigente), essere stata effettivamente sostenuta

anteriamente alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro il termine di 180 giorni dalla data di concessione del finanziamento, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

5. Le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e pagate con modalità tracciabili (in particolare: bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD – Sepa Dirict Debit, carta di credito o bancomat intestato al beneficiario e con addebito automatico sul conto corrente a lui intestato, con facoltà di utilizzo al legale rappresentante o al dipendente del medesimo beneficiario, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario). Non sono ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.

Art. 5

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo deve pervenire, annualmente, entro i termini stabiliti da apposita comunicazione della Regione, che sarà pubblicata sul BUR della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it – sottomenù: “ARGOMENTI/SICUREZZA/BANDI E AVVISI”
Per l'annualità 2020 le domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR. Qualora la data di scadenza coincida con il sabato o giornata festiva, il termine scade il primo giorno feriale successivo.
2. Le domande inviate prima o dopo i termini di cui al comma 1 sono inammissibili.
3. Le domande devono essere redatte sulla base dell'apposito modello di cui all'Allegato 1), scaricabile dal portale della Regione, e devono essere presentate secondo le modalità stabilite nella comunicazione di cui al comma 1. Per la corrente annualità 2020 le domande dovranno essere inviate con modalità telematiche esclusivamente dalla casella PEC del soggetto richiedente all'indirizzo: avvisosicurezzausura@regione.lazio.legalmail.it. L'istanza e gli allegati inviati con tale modalità devono essere prodotti in formato pdf non modificabile;
4. Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “*Richiesta di contributi art. 7 l.r. 28/2019*”.
5. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi del sistema.
6. L'istanza di contributo, compilata e firmata dal legale rappresentante dell'attività economica o dal proprietario dell'immobile danneggiato, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
 - a) denuncia/querela presentata e relativa attestazione di deposito;
 - b) eventuale copia di perizie relative ai danni subiti;
 - c) l'elenco delle spese preventivate o sostenute e copia della relativa documentazione giustificativa (preventivi di spesa, nel caso la stessa non sia stata ancora sostenuta, ovvero fatture e relative quietanze di pagamento – bonifici/estratti conto ecc.);
 - d) copia delle eventuali polizze assicurative attestanti le coperture assicurative/massimali/franchigie;
 - e) eventuale ulteriore documentazione ritenuta idonea a dimostrare il danno subito.
7. Le imprese dovranno altresì allegare una dichiarazione riguardante gli aiuti *de minimis*, secondo il modello di cui all'Allegato 2, approvato in Conferenza delle Regioni in data 12 giugno 2014.

Art. 6
(Cause di esclusione)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2;
 - b) pervenute anteriormente o successivamente ai termini di cui all'articolo 5, comma 1;
 - c) le istanze prive della sottoscrizione e della documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6;
 - d) le istanze prive dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 7
(Istruttoria e procedimento di valutazione)

1. La valutazione delle istanze sarà effettuata rispettando l'ordine di arrivo e fino all'esaurimento dei fondi stanziati nell'annualità di riferimento.
2. La Regione effettua l'istruttoria e la valutazione delle istanze tramite la struttura regionale competente in materia.
3. La struttura di cui al comma 2 può richiedere chiarimenti, ulteriori informazioni, precisazioni, documentazione per acquisire elementi utili alla valutazione.
4. Per le istanze inammissibili la Regione provvede ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990.
5. Al termine della valutazione la struttura regionale competente adotta gli atti conseguenti per la concessione dei contributi ritenuti ammissibili.

Art. 8
(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo avviene a favore dei soggetti beneficiari in un'unica soluzione.
2. Se non effettuato in sede di presentazione della domanda di contributo, entro il termine di 180 (centottanta) giorni il beneficiario del contributo deve trasmettere alla Regione, a pena di decadenza dallo stesso, la documentazione giustificativa relativa alla spesa sostenuta. Il suddetto termine può essere prorogato dalla Regione, previa istanza adeguatamente motivata.
3. La Regione si riserva la più ampia facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta.

Art. 9
Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato qualora la Regione, anche a seguito di segnalazione delle Amministrazioni competenti, abbia conoscenza di fatti e circostanze che non avrebbero permesso la concessione del contributo, quali dichiarazioni mendaci rese in sede di presentazione della domanda, false attestazioni in ordine ai requisiti e simili, ferme restando le eventuali responsabilità penali

Art. 10

Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 5 comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali sono rese note in calce al modello di domanda di contributo.